

COVID-19: Decreto Rilancio Misure riguardanti le persone e le loro imprese di famiglia

Family Office and Private Client

20 maggio 2020



Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124
T: +39 02 676441

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197
T: +39 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111

Con il presente documento si prendono in esame le misure recentemente varate dal governo con il Decreto Rilancio (Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020), che possono avere una significativa rilevanza per i contribuenti persone fisiche, nonché per la loro attività d'impresa.

Rideterminazione del costo di acquisto di partecipazioni e terreni - nuova opportunità

L'art. 137 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 concede un'ulteriore opportunità, rispetto a quella già fornita dalle Legge di bilancio 2020, per la rideterminazione del costo fiscale di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati detenuti da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali.

È ora possibile infatti rideterminare anche il costo dei beni detenuti al 1° luglio 2020, opportunità quindi che va ad aggiungersi alla possibilità di rideterminazione dei beni posseduti alla data del 1° gennaio 2020.

Per le attività possedute al 1° luglio 2020, la scadenza per la redazione e il giuramento della perizia nonché per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta (o almeno della prima rata) viene fissata al 30 settembre 2020.

Misure a favore degli aumenti di capitale

Art. 26 - Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

Per gli investimenti in società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata (anche semplificata) e le società cooperative, aventi sede legale in Italia, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20% dei conferimenti in denaro effettuati per l'aumento del capitale sociale⁽¹⁾, a condizione che la conferitaria:

- Presenti un ammontare di ricavi compresi tra Euro 5 milioni e 50 milioni;
- Abbia subito, nei mesi di marzo e aprile 2020 e con riferimento al medesimo periodo per l'anno 2019, una riduzione dei ricavi non inferiore al 33%;
- Abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrare in vigore del presente Decreto ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale sociale a pagamento e integralmente versato.

(1) L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere Euro 2.000.000.

Alla società beneficiaria del conferimento, invece, compete un credito d'imposta del 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto (al lordo delle perdite), fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale.

La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima del 1° gennaio 2024 da parte della società oggetto del conferimento in denaro, così come la cessione della partecipazione corrispondete al conferimento effettuato da parte del socio, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.

Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

Modifiche alla disciplina dell'IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche

Giova ricordare che la Legge di bilancio 2020 (Legge n.160 del 2019) ha allargato l'ambito soggettivo di applicazione dell'imposta sul valore dei prodotti finanziari detenuti all'estero (IVAFE) anche agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5 TUIR residenti, che detengono attività finanziarie all'estero.

Al fine di equiparare, per questi soggetti, il trattamento dell'IVAFE a quello dell'imposta di bollo, è stato modificato l'art. 19 del D.L. 201 del 2011, prevedendo che:

- l'ammontare dell'imposta dovuta sui conti correnti e libretti di risparmio è pari ad Euro 100 su base annua;
- la misura massima dell'imposta dovuta è pari ad Euro 14.000.

Ampliamento della platea dei contribuenti che si possono avvalere del Modello 730

Considerato il livello di gravità della situazione economica che sta investendo le imprese che potrebbe determinare anche l'impossibilità per molti sostituti di effettuare i conguagli derivanti dalla presentazione del 730, al fine comunque di garantire i rimborsi spettanti ai contribuenti, è stata prevista la possibilità di presentazione del Modello 730/2020 nella modalità 'senza sostituto' anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

In presenza quindi di un rimborso dovuto per l'anno d'imposta 2019, sarà l'Amministrazione Finanziaria a provvedere alla sua esecuzione, successivamente al termine di scadenza previsto per la presentazione del modello 730 (30 settembre 2020).

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

Antonio Deidda

Partner
Family Office and
Private Client

E: adeidda@kpmg.it
T: +39 02 6764 4762

Tomaso de Simone

Partner
Family Office and
Private Client

E: tdesimone@kpmg.it
T: +39 06 8096 3552

kpmg.com/it

kpmg.com/it/socialmedia

kpmg.com/app



Family Office and Private Client News / 20 maggio 2020

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.